



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.39 del 07/06/2018

Protocollo

N.5106 del 07/06/2018

OGGETTO: Ordinanza di Demolizione Opere abusive (DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (Art. 31, comma 2, e Art. 38 comma 2bis, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- ✓ che il sig.r MUSARDO MARIO nato a San Donaci il 21/11/1954 è proprietario di alcuni immobili in San Donaci alla contrada Freccia, individuati in Catasto al Foglio 32 particelle 189, 275 e 276;
- ✓ che la sig.ra MUSARDO LOREDANA nata a Campi Salentina il 17/08/1997 è proprietaria di alcuni immobili in San Donaci alla contrada Freccia, individuati in Catasto al Foglio 32 particelle 277 e 278;
- ✓ che la ditta MUSARDO ARTE E DECORO s.r.l. P.I.02047300740 è titolare del Permesso di Costruire n°15/05 per la realizzazione di un complesso produttivo adibito alla segagione e lavorazione del marmo e delle pietre in c.da Freccia, sugli immobili individuati in Catasto al Foglio 32, particelle 62 (oggi frazionata in 275, 276, 277 e 278) e 189;
- ✓ che con nota n°25/13 in data 06/05/2014, la Legione Carabinieri "Puglia" – Stazione di San Donaci, ha richiesto di verificare il rispetto delle norme previste per la realizzazione dell'immobile in oggetto, effettuando debito sopralluogo presso lo stesso immobile;
- ✓ che tramite D.I.A. del 31/10/2003, prot.n°8767, il Signor Musardo Mario comunica l'intenzione di eseguire lavori di recinzione e scavi e livellamento del terreno agricolo identificato catastalmente con la particella n°62 (oggi frazionata nelle p.lle 275, 276, 277 e 278) del foglio 32, comunicando contestualmente il nominativo dell'ing. Alfonso Lezzi come del Direttore dei Lavori incaricato e che dagli atti:
 - risulta una nota dell'Ufficio Tecnico Comunale prot.n°8767 del 05/11/2013 con la quale veniva richiesta integrazione documentale;

- non risulta alcuna nota di integrazione documentazione e/o comunicazione di effettivo inizio dei lavori;
- ✓ che in data 13/01/2004, prot.n°260, ai sensi dell'art. 31 della legge n°115/42 e s.m.i., il sig. Musardo Mario chiede il rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un complesso produttivo adibito ad uso artigianale (opificio) e residenziale;
- ✓ che, attraverso le P.E. 13/05 e P.E. 15/05:
 - come da Delibera di C.C. n°37 del 12/07/2005 in data 01/03/2004 il sig. Musardo Mario, con nota prot.n°2049 richiede il giudizio di ammissibilità alla procedura dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 per la “realizzazione di un complesso produttivo da adibire ad uso artigianale (OPIFICIO) e Residenziale da realizzare in San Donaci alla via S.S. 605 per Campi Salentina, identificata catastalmente al fg 32, p.lle 62-189;
 - in data 22/04/2004, con nota prot.n°3614 viene presentata domanda di voltura del Progetto dai Sigg. Musardo Mario e Musardo Ivan a favore della ditta “Musardo Arte e Decoro s.r.l.”;
 - con delibera Consiliare n°37 del 12/07/2005, preso atto del verbale della Conferenza dei Servizi del 27/01/2005 e dei pareri positivi degli Enti intervenuti, viene approvato in via definitiva il progetto presentato dalla ditta Arte & Decoro s.r.l di Musardo Ivan per la “Realizzazione di un insediamento produttivo da adibire alla segaggione e lavorazione del marmo e pietra naturale in San Donaci alla contrada Freccia”;
- ✓ che in data 16/07/2007, registrato con il numero di protocollo 2049, viene rilasciato alla ditta “Musardo Arte e Decoro s.r.l.” Permesso di Costruire n°15/05 relativo alle opere di cui al progetto redatto dall'ing. Alfonso Lezzi relativo ai “*lavori di costruzione di un insediamento produttivo da adibire alla segaggione e lavorazione di marmo e pietra naturale, sito in San Donaci alla c.da Freccia*” consistente, come da Relazione tecnica allegata al progetto, in:
 - un primo corpo di fabbrica, destinato ad uffici e ad alloggio del custode, ubicato sulla p.lla 62 (immobile attualmente identificato con il numero di p.lla 278), arretrato rispetto alle previsioni di circonvallazione di circa 30,00 ml dalla fascia di rispetto [...];
 - un secondo corpo di fabbrica, composto dall'opificio industriale con annessi vani accettazione e servizi, ubicato sulla p.lla 189 e arretrato rispetto allo stradone interpodereale esistente di circa 15,00 ml e di circa 10,00 ml dai confini laterali [...];
 - altre opere, tra cui la recinzione perimetrale e sul fronte strada come da elaborati grafici allegati;
- ✓ che con nota n°11340 del 02/11/2007 inoltrata dall'ing. Alfonso Lezzi veniva comunicata la comunicazione di Inizio Lavori, l'assunzione della Direzione dei Lavori e la nomina del Costruttore per i lavori da realizzarsi in San Donaci via S.S. 605 per Campi Salentina, c.da “Freccia” nel foglio 32, p.lle 189 e 62 (quest'ultima frazionata nelle p.lle 275, 276, 277 e 278) ma non risulta mai pervenuta alcuna comunicazione di sospensione o ultimazione dei lavori;

- ✓ in data 29/11/2011 veniva frazionata la particella 62 del fg. 32 costituendo le p.lle 275, 276, 277 e 278, di cui le particelle 277 e 278 venivano cedute per donazione a Musardo Loredana;
- ✓ che in data 29/10/2014, espletate le preliminari ricognizioni documentali, è stato effettuato sopralluogo dall'ing.j. Francesco Panna, istruttore tecnico del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, congiuntamente al Comandante della Polizia Municipale Ten. Vincenzo Elia. Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza dei signori:
 - Musardo Loredana, in qualità di proprietaria delle particelle 277 e 278 e di residente nell'abitazione situata sulla particella 278, durante la visita all'alloggio del custode;
 - Musardo Mario, in qualità di proprietario delle particelle 275, 276 e 189 e di padre della sig.ra Musardo Loredana, proprietaria, come già detto delle particelle 277 e 278.
- ✓ che in sede di sopralluogo è stata accertata la consistenza degli immobili e di tutte le opere rinvenute effettuando rilievi metrici e fotografici riscontrando alcune difformità, di seguito riportate:
 - il lotto individuato dalle particelle 275, 276 277 e 278, come previsto dal P.d.C. n°15/2005, è stato recintato, anche se in sede di sopralluogo sono state riscontrate delle difformità rispetto a quanto assenti, ed in particolare:
 - lungo il lato Ovest, prospiciente la ex S.S. 605 la recinzione è realizzata tramite un muro di altezza pari a circa 250 cm che, debitamente arretrato dal filo strada, è completamente rivestito con lastre di carparo; inoltre è dotato di due aperture, una carrabile e l'altra pedonale;
 - lungo il lato Sud la recinzione è realizzata da un muro di altezza pari a circa 250 cm completamente costruito con blocchi in cls e per circa metà della lunghezza, quella sul retro, è rivestito con pietre e lastre di carparo, mentre la metà iniziale è lasciata a faccia-vista;
 - lungo il lato Nord, per i primi 90 mt, la recinzione è realizzata tramite un muro di altezza pari a circa 250 cm è completamente costruito con blocchi di tufo, la parte restante invece è realizzata da uno zoccolo di circa 70-80 cm in blocchi di cls su cui, fino ad una altezza di circa 250 cm, è stata posizionata una ringhiera realizzata con rete metallica poggiata su paletti in ferro;
 - lungo il lato Est la recinzione non è posta al confine ma a circa 70 metri dal termine della particella individuata con il numero 277 ed è realizzata da un muro di altezza pari a circa 250 cm completamente costruito con blocchi in cls e, tramite un accesso carrabile ;
 - entrando nel locale, per circa 130 metri, sulla particella individuata con il numero di particella 275 è stato realizzato un piazzale con massiciata di pietrame informe e livellato con stabilizzato di cava, su cui vi erano depositati numerosi bancali di tufi e materiale edile di altra natura;
 - a circa 150 metri dalla ex S.S. 605, individuato con il numero di particella 276, è stata riscontrata la presenza di un primo fabbricato in muratura dalle dimensioni di circa

510x715 cm e avente altezza pari a circa 325 cm, con il piano di calpestio posto a circa 50 cm sopra il piano di campagna.

Il fabbricato, distante circa 400 cm dal confine Nord e circa 860 cm dal confine Sud, è realizzato in muratura portante con blocchi di tufo e solaio in latero-cemento, si trova allo stato rustico ma, oltre ai resti di una pedana di lastre di corsi, non è sembrato vi fossero lavori in corso. Negli archivi comunale non è stata trovata alcuna pratica edilizia relativa a questo fabbricato che, dallo stato dei materiali e dalla tipologia costruttiva, è apparso evidente che sia stato costruito in epoca abbastanza recente, ipotesi confermata dal sig. Musardo Mario che, però ha sostenuto che i lavori, pur se fatti di recente, hanno riguardato la ristrutturazione edilizia di un fabbricato già esistente;

- a circa 215 metri dalla ex S.S. 605, sulla particella individuata con il numero 278, è posto un secondo fabbricato, corrispondente al “*primo corpo di fabbrica*” previsto dalla P.E. 15/2005 e che doveva ospitare gli uffici e l'alloggio del custode dell'opificio per il quale, il 16/07/2007, è stato rilasciato il P.d.C. n°15/05.

Dalla ricognizione dello stato dei luoghi pur se nell'impianto generale l'immobile appare sostanzialmente quello assentito, presenta le seguenti difformità:

- il portico rivolto ad Ovest, al posto di numero tre di archi, ne ha soltanto due e l'accesso al portico, previsto con doppia scalinata in corrispondenza dell'arco centrale, è stato realizzato con una singola scalinata ed in corrispondenza dell'arco più a Nord;
- lungo il lato Nord il dislivello tra piano di calpestio del fabbricato e il piano di campagna, a differenza di quanto riportato negli elaborati grafici, va a ridursi sempre più, fino a diventare, al termine del porticato, di circa 15 cm, e ridursi ad un solo scalino;
- varie minime discrepanze nelle dimensioni dei singoli vani e nella posizione/dimensione di alcuni infissi esterni;
- la larghezza del porticato rivolto a Nord invece dei 180 cm previsti è stato riscontrato essere pari a 245 cm, riducendo la distanza dal confine, con aumento della volumetria e della superficie coperta;
- la destinazione d'uso del fabbricato è diversa da quanto assentito in quanto da uffici ed alloggio del custode dell'opificio, il fabbricato è risultato essere solo ed esclusivamente una residenza, non legata ad alcun opificio, per la realizzazione del quale, con Delibera Consiliare n°37 del 12/07/2005, fu approvato il progetto in variante allo strumento urbanistico, e la nuova disposizione interna dei singoli vani lo dimostra chiaramente:
 - l'ingresso degli uffici in realtà è diventato l'ingresso dell'abitazione in quanto il primo ufficio ha assunto la funzione di soggiorno mentre il secondo ufficio quella di tinello;
 - tra l'ufficio n°2 e il vano Cottura è stata realizzata un'apertura, eliminando, di fatto, la distinzione tra la parte degli uffici e la parte abitativa ed è stata chiusa la porta prevista tra il vano Cottura e il Disimpegno;
 - l'ingresso all'alloggio del custode ha subito una radicale trasformazione in quanto

è stato convertito in angolo cottura con la sostituzione di una finestra al posto della porta di ingresso, con la chiusura della porta interna di collegamento con il disimpegno e la una nuova apertura con il vano che da progetto era previsto come angolo cottura, che adesso funge da cucina;

- il vano previsto come soggiorno dell'alloggio del custode è, di fatto, utilizzato come una terza camera da letto;
- con atto del notaio Errico, Rep. n°94418, in data 20/12/2011 l'abitazione è stata ceduta alla signora Musardo Loredana per risiedervi;
- a pochi metri dalla scalinata del suddetto edificio, addossato al muro di confine e sempre sulla particella individuata con il numero 278, vi è un altro piccolo edificio privo di titolo abilitativo che il sig. Musardo Mario ha dichiarato avere la funzione di "alloggio del quadro elettrico" e "casa del cane".

Il fabbricato, delle dimensioni di circa 274 x 295 cm, è realizzato in muratura portante con blocchi di tufo e copertura a doppia falda realizzata in legno con le altezze comprese tra i 250 cm e i 270 cm, pur trovandosi allo stato rustico non è sembrato vi fossero lavori in corso, non configurandosi quale vano tecnico, ovvero urbanisticamente irrilevante.

- sul retro, sulla particella individuata con il numero 189, a differenza di quanto assentito con P.d.C. 15/05, che prevedeva la realizzazione, oltre che della recinzione dell'intero lotto, anche di un opificio industriale con annessi vani accettazione e servizi e, separato da una stradone, di un piazzale destinato a deposito e a parcheggio, sul lotto in questione non è stata realizzata alcuna opera, nemmeno la recinzione.
- ✓ **Vista** la Delibera Consiliare n°37 del 12/07/2005 "Approvazione in via definitiva del progetto presentato dalla ditta Musardo Arte e Decoro s.r.l." "Realizzazione di un insediamento produttivo da adibire alla segagione lavorazione di marmo e pietra naturale, sito in San Donaci alla c.da Freccia";
- ✓ **Visto** il Permesso di Costruire prot.n°2049 in data 16/07/2007, P.E. n°15/05, rilasciato alla Ditta Musardo Arte & Decoro s.r.l. in variante allo strumento urbanistico per la "Realizzazione di un insediamento produttivo da adibire alla segagione lavorazione di marmo e pietra naturale, sito in San Donaci alla c.da Freccia" nell'area individuata in catasto al foglio 32 p.lle 62 (oggi frazionata nelle p.lle 275, 276, 277 e 278) e 189;
- ✓ **Visto** il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- ✓ **Visto** il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione;
- ✓ **Visto** il Piano degli insediamenti Produttivi e le Norme Tecniche di Attuazione;
- ✓ **Visto** il Verbale di sopralluogo del 29/10/2015 e i relativi allegati

Richiamata la propria nota prot.n°7605 del 25/09/2015 dello scrivente Ufficio che dava avvio al procedimento di **EMISSINE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE per le opere di che trattasi;**

Vista la nota prot.n°1518 del 15/02/2016, con la quale l'ing. Alfonso LEZZI ha precisato in che cosa è consistito l'incarico a lui assegnato di Direzione dei Lavori autorizzati con P.d.C. n°15/05 rilasciato alla società "Arte e Decoro s.r.l." e che tutti i lavori sono stati eseguiti come da progetto e che delle difformità rilevate in sede di sopralluogo sul fabbricato adibito ad alloggio del custode e ufficio, della sistemazione esterna, del frazionamento della p.lla 62 e del relativo atto di donazione dai coniugi Musardo alla figlia Loredana, ne è venuto a conoscenza con la comunicazione dell'UTC-settore Urbanistica del 10/02/2016;

Vista la nota prot.n°3771 del 20/04/2016, con la quale i sig.ri MUSARDO Ivan, MUSARDO Mario e MUSARDO Loredana, comunicavano la loro intenzione a demolire totalmente le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e che per le opere realizzate in difformità a quanto assentito avrebbero proceduto con la richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 del d.P.R. 380/2001;

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte degli interessati, volta all'accertamento di conformità così come dagli stessi in precedenza comunicato;

Dato atto che trova applicazione l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in quanto:

- il muro di recinzione, nella totalità della lunghezza dei lati posti a Sud, Est e Ovest ed in parte del lato posto a Nord è stato realizzato in totale difformità a quanto assentito con il P.d.C. n°2049 del 16/07/2007, P.E.n°15/05;
- il piazzale adibito a deposito di materiale edile allocato nei primi 130 metri a ridosso della ex S.S. 605 è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo;
- il primo fabbricato in muratura, posto a circa 150 metri dalla S.S. 605 è stato realizzato in assenza di titolo edilizio e a distanze non regolamentari;
- il secondo fabbricato, corrispondente al "*primo corpo di fabbrica*" previsto dalla P.E. 15/2005 è stato realizzato in parziale difformità a quanto assentito con il P.d.C. n°2049 del 16/07/2007, P.E.n°15/05 in quanto:
 - il portico rivolto ad Ovest, al posto di numero tre di archi, ne ha soltanto due e l'accesso al portico, previsto con doppia scalinata in corrispondenza dell'arco centrale, è stato realizzato con una singola scalinata ed in corrispondenza dell'arco più a Nord;
 - lungo il lato Nord il dislivello tra piano di calpestio del fabbricato e il piano di campagna, a differenza di quanto riportato negli elaborati grafici, va a ridursi sempre più, fino a diventare, al termine del porticato, di circa 15 cm, e ridursi ad un solo scalino;
 - esistono varie minime discrepanze nelle dimensioni dei singoli vani e nella posizione/dimensione di alcuni infissi esterni;
 - la larghezza del porticato rivolto a Nord invece dei 180 cm previsti è stato riscontrato essere pari a 245 cm, riducendo la distanza dal confine;
 - la destinazione d'uso del fabbricato è diversa da quanto assentito in quanto da uffici ed alloggio del custode dell'opificio, il fabbricato è risultato essere solo ed esclusivamente una residenza, non legata ad alcun opificio, per la realizzazione del quale, con Delibera Consiliare n°37 del 12/07/2005, fu approvato il progetto in variante

allo strumento urbanistico;

Rilevato, come si evince dagli allegati al verbale di sopralluogo in data 29/10/2014 sopra citato che l'area occupata dalle opere abusive è pari a circa 6.420 m², costituiti da:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) muro di recinzione (p.lla 277): | 3.144 m ² |
| 2) piazzale a deposito + muro di recinzione (p.lla 275): | 3.001 m ² |
| 3) primo fabbricato in muratura (p.lla 276): | 36 m ² |
| 4) secondo fabbricato (p.lla 278 sub1 + p.lla 278 sub2): | 239 m ² |

Ritenuto di poter individuare l'area che viene acquisita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi del comma 3, dell'art. 31 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza nei termini previsti, in una superficie di circa 6.420 m², su cui insistono i manufatti e i fabbricati realizzati senza titolo abilitativo, corrispondente alle particelle 275, 276, 277, 278 del foglio 32 ricadente nel territorio del Comune di San Donaci, posta alla contrada "Freccia";

Accertato che i responsabili dell'abuso edilizio risultano essere i sig.ri:

- ✓ MUSARDO MARIO, nato a San Donaci il 21/11/1954, residente in San Donaci alla via E. Fieramosca n°43, in qualità di proprietario di alcuni immobili in San Donaci alla contrada Freccia, individuati in Catasto al Foglio 32 particelle 189, 275 e 276;
- ✓ MUSARDO LOREDANA, nata a Campi Salentina il 17/08/1997, residente in San Donaci alla contrada Freccia snc, in qualità di proprietaria di alcuni immobili in San Donaci alla contrada Freccia, individuati in Catasto al Foglio 32 particelle 277 e 278;
- ✓ MUSARDO IVAN, nato a San Pietro Vernotico il 02/05/1977, in qualità di Amministratore Unico della ditta Musardo Arte & Decoro s.r.l, con sede in San Donaci alla ex S.S. 605, in qualità di che la ditta MUSARDO ARTE E DECORO s.r.l. (P.I.02047300740), in qualità di titolare del Permesso di Costruire n°15/05 per la realizzazione di un complesso produttivo adibito alla segagione e lavorazione del marmo e delle pietre in c.da Freccia, sugli immobili individuati in Catasto al Foglio 32, particelle 62 (oggi frazionata in 275, 276, 277 e 278) e 189;

Visto l'art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

nei confronti di:

- 1) MUSARDO MARIO, nato a San Donaci il 21/11/1954, residente in San Donaci alla via E. Fieramosca n°43, in qualità di proprietario di alcuni immobili in San Donaci alla contrada Freccia, individuati in Catasto al Foglio 32 particelle 189, 275 e 276;
- 2) MUSARDO LOREDANA, nata a Campi Salentina il 17/08/1997, residente in San Donaci alla contrada Freccia snc, in qualità di proprietaria di alcuni immobili in San Donaci alla

contrada Freccia, individuati in Catasto al Foglio 32 particelle 277 e 278;

- 3) MUSARDO IVAN, nato a San Pietro Vernotico il 02/05/1977, in qualità di Amministratore Unico della ditta Musardo Arte & Decoro s.r.l, con sede in San Donaci alla ex S.S. 605, in qualità di che la ditta MUSARDO ARTE E DECORO s.r.l. (P.I.02047300740), in qualità di titolare del Permesso di Costruire n°15/05 per la realizzazione di un complesso produttivo adibito alla segagione e lavorazione del marmo e delle pietre in c.da Freccia, sugli immobili individuati in Catasto al Foglio 32, particelle 62 (oggi frazionata in 275, 276, 277 e 278) e 189;

di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione dei lavori indicati in premessa in quanto si tratta di interventi ed opere realizzati in difformità o in assenza di titolo abilitativo, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, dando comunicazione all'ufficio urbanistica del Comune di San Donaci dell'inizio e della conclusione dei lavori, previa nomina di un Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice, allegando la documentazione prevista in adempimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e gestione dei rifiuti edili;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.°380 e ss.mm.ii., che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, dei beni e dell'area di sedime, una superficie di 6.420 m², su cui insistono i manufatti e i fabbricati realizzati senza titolo abilitativo, corrispondente alle particelle 275, 276, 277, 278 del foglio 32 ricadente nel territorio del Comune di San Donaci, posta alla contrada "Freccia"; e alla demolizione a cura del Comune e a spese della responsabile dell'abuso, nonché proprietario;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:
 - Ufficio di Polizia Municipale di San Donaci per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Brindisi;
 - Al Presidente della Giunta Regionale di Bari;
 - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Donaci;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, i sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Parere di regolarità tecnica
ex art. 147 bis D.Lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 550

La presente Ordinanza Dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 07/06/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 07/06/18

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO